

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei menzionati Final Terms e nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

Final Terms

BARCLAYS

BARCLAYS BANK PLC
(costituita con responsabilità limitata in Inghilterra e Galles)
BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
(costituita con responsabilità limitata nelle Isole Cayman)

PROGRAMMA DI TITOLI STRUTTURATI
per l'emissione di Obbligazioni fino a £60.000.000.000, Certificati e Warrants

Emissione da parte di Barclays Bank PLC di
up to EUR52,000,000 Inflation linked Notes due 27 June 2013
Serie SN12264

Il Periodo di Offerta decorre dal 17 aprile 2008 incluso fino al 24 giugno 2008 incluso
ai sensi del Programma di Titoli Strutturati

Prezzo di Emissione: 100,00% del valore nominale

Il presente documento è redatto in riferimento Programma di Titoli Strutturati costituito da Barclays Bank PLC (la **Banca**) e da Barclays Capital (Cayman) Limited (**BCCL**). Esso integra e dev'essere letto congiuntamente al Prospetto di Base datato 28 marzo 2008 (il **Prospetto di Base**). Il presente documento riporta i *Final Terms* delle Obbligazioni ivi descritte e dev'essere letto insieme al Prospetto di Base. Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di Base, ma non in questo documento, mantengono lo stesso significato ove utilizzate in questo documento.

I presenti *Final Terms* (Condizioni Definitive) devono essere letti assieme al Prospetto di Base, e successive integrazioni e modificazioni, nonché a tutti i documenti che si intendono inclusi tramite riferimento nel presente documento, e, nell'ambito di quanto permesso dalle vigenti leggi e normative della Borsa Rilevante e dalla relativa autorità di borsa, a seconda del caso, si devono leggere e interpretare nella consapevolezza che i citati documenti sono inclusi e formano parte integrante dei presenti *Final Terms*.

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire informazioni sull'emissione da parte di Barclays Bank PLC di *up to EUR52,000,000 Inflation linked Notes due 27 June 2013* con Serie SN12264 (le **Obbligazioni**).

Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "Risk Factors relating to the Notes" nel Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti di cui tener conto quando si decide di investire nelle Obbligazioni..

Barclays Capital

9 aprile 2008

I presenti *Final Terms* devono essere letti unitamente a tutti i documenti che si intendono inclusi tramite riferimento nel presente documento, e, nell'ambito di quanto permesso dalle leggi e dalle normative della Borsa Rilevante, si devono leggere e interpretare nella consapevolezza che i citati documenti sono inclusi e formano parte integrante dei presenti *Final Terms*.

La distribuzione di questo documento e l'offerta delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni possono essere limitate ai sensi di legge. La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi *Final Terms* di assumere informazioni in proprio e di attenersi a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni di vendita esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione "*Purchase and Sale*" del Prospetto di Base. In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'*U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, e sono assoggettate alla legislazione fiscale degli Stati Uniti. La compravendita delle Obbligazioni non è stata approvata dalla *US Commodity Futures Trading Commission* in base all'*U.S. Commodity Exchange Act*. Salvo alcune eccezioni, le Obbligazioni non potranno mai essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a *U.S. Persons*, né alcuna *U.S. Person* potrà mai negoziare o mantenere una posizione nelle Obbligazioni.

Il Prospetto di Base di cui si tratta più avanti (completato dai presenti *Final Terms*) è stato redatto in base al presupposto che, salvo quanto disposto al seguente comma (ii), l'offerta delle Obbligazioni in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo che ha applicato la Direttiva Prospetti (2003/71/CE) (ognuno: uno **Stato Membro Rilevante**) avverrà in virtù di un'esenzione prevista dalla Direttiva Prospetti, così come attuata nello Stato Membro Rilevante in questione, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto per le offerte delle Obbligazioni. Pertanto il soggetto che realizza o intende realizzare un'offerta delle Obbligazioni potrà farlo soltanto:

- (i) nelle circostanze in cui non insorga alcun obbligo per l'Emittente o il Manager di pubblicare un prospetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o di integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; oppure
- (ii) nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica menzionata al paragrafo 69 della Parte A di cui sotto, sempre che tale persona sia uno dei soggetti menzionati al paragrafo 69 della Parte A seguente e che l'offerta si realizzi durante il Periodo di Offerta ivi appositamente specificato.

Né l'Emittente o il Manager hanno autorizzato, né autorizzano lo svolgimento di qualsivoglia offerta di Obbligazioni in qualunque altra circostanza.

Fattori di Rischio

I potenziali investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "Risk Factors relating to the Notes" del Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti che devono essere tenuti presenti al momento di decidere di investire nelle Obbligazioni. In particolare, i potenziali investitori dovrebbero considerare, tra l'altro, quanto segue:

Considerazioni Generali

L'Importo indicativo in Conto Capitale delle Obbligazioni è fino a EUR 52.000.000, anche se l'effettivo Importo in Conto Capitale delle Obbligazioni da emettere dipenderà dal livello degli ordini ricevuti durante il Periodo di Offerta, programmato dal 17 aprile 2008 compreso al 24 giugno 2008 compreso. L'Importo finale in Conto Capitale delle Obbligazioni sarà comunicato in Italia per conto dell'Emittente entro e non oltre il 27 giugno 2008.

Gli Obbligazionisti e i potenziali acquirenti delle Obbligazioni devono accertarsi di avere compreso la natura delle Obbligazioni e la portata della loro esposizione al rischio, e di avere considerato le Obbligazioni idonee ad un investimento, alla luce delle circostanze e della situazione finanziaria personale. Il rendimento annuale delle Obbligazioni nel periodo che inizia con il 27 giugno 2008 e si conclude alla Data di Scadenza varierà in relazione all'andamento del Tasso di Interesse Variabile (definito al paragrafo 15). L'andamento del Tasso di Interesse Variabile influenzerà pertanto la natura e il valore del rendimento ottenuto dall'investimento nelle Obbligazioni. Gli Obbligazionisti e i potenziali acquirenti delle Obbligazioni dovrebbero svolgere indagini proprie e, dovendo decidere se acquistare o meno le Obbligazioni, i potenziali acquirenti dovrebbero formarsi un proprio parere sui pro e i contro di un investimento legato al Tasso di Interesse Variabile sulla base delle menzionate indagini e senza fare affidamento su alcuna informazione contenuta nei presenti *Final Terms*.

Per poter beneficiare del rendimento dall'investimento in Obbligazioni, l'investitore deve avere previsto esattamente il momento e l'entità degli incrementi sperati oppure che non vi sarà diminuzione del valore della Voce o Voci di Riferimento rilevante rispetto al Prezzo di Emissione e tale previsione deve

risultare esatta anche in relazione al momento in cui si verificherà la variazione. Se la Voce o le Voci di Riferimento non si apprezza oppure se si deprezza, a seconda del caso, prima che l'Obbligazione sia rimborsata, parte dell'investimento fatto dall'investitore in tale Obbligazione può perdersi al momento del rimborso.

L'unica possibilità dell'Obbligazionista di realizzare il valore dalle sue Obbligazioni prima della Data di Scadenza è quella di venderle al prezzo che hanno sul mercato secondario (ove disponibile).

I potenziali investitori nelle Obbligazioni devono essere consapevoli dei rischi insiti nelle operazioni sulle Obbligazioni e dovrebbero prendere la decisione di investire soltanto dopo avere valutato attentamente l'adeguatezza delle Obbligazioni alla luce della propria situazione finanziaria, delle informazioni riportate nel presente documento e di qualsiasi altra informazione riguardante le Obbligazioni e la eventuale Voce o le Voci di Riferimento alla quale le Obbligazioni sono correlate.

Coperture

Con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, l'Emittente e/o qualunque sua società collegata possono concludere una o più operazioni di copertura della Voce o Voci di Riferimento o dei relativi strumenti derivati. Con riferimento alle attività di copertura o ad altre attività proprietarie o di compravendita realizzate dall'Emittente e/o dalla sue società collegate, l'Emittente e/o qualunque sua società collegata possono concludere operazioni che riguardino la Voce o le Voci di Riferimento o gli strumenti derivati correlati, e tali operazioni possono incidere, pur non avendone lo scopo, sul prezzo di mercato, sulla liquidità o sul valore delle Obbligazioni e potrebbero essere interpretate come operazioni contrarie agli interessi degli Obbligazionisti.

Possibile Carenza di Liquidità nel Mercato Secondario

Non vi può essere garanzia sul modo in cui le Obbligazioni saranno negoziate sul mercato secondario ovvero se tale mercato sarà liquido o meno. Il numero di Obbligazioni di qualunque Serie può essere relativamente piccolo, e ciò potrebbe influenzare negativamente e ulteriormente la liquidità delle Obbligazioni in questione. L'Emittente può quotare le Obbligazioni al London Stock Exchange o in qualsiasi altra borsa, come specificato nei *Final Terms* in vigore, oppure può emettere Obbligazioni che non saranno quotate in borsa. Tuttavia, non si può garantire in alcun modo che si svilupperà un mercato secondario per la negoziazione delle Obbligazioni. Se le Obbligazioni non sono quotate o negoziate in borsa, le informazioni relative al *pricing* delle Obbligazioni potranno essere più difficili da ottenere e la liquidità di tali Obbligazioni potrà subire effetti negativi. Talune Obbligazioni sono anche soggette a restrizione per quanto riguarda il loro trasferimento.

Potenziali Conflitti di Interesse

L'Emittente e le sue società collegate possono svolgere attività di trading e di *market-making* e possono prendere posizioni lunghe o corte sulla Voce o Voci di Riferimento rilevanti e su altri strumenti o prodotti derivati, che si basano o sono correlati alla Voce o Voci di Riferimento, per conto proprio o di altri clienti di cui gestiscono il patrimonio. L'Emittente e le rispettive società collegate possono altresì emettere Obbligazioni su una Voce o Voci di Riferimento che siano valori mobiliari, ovvero emettere strumenti derivati ad esse correlati. Per il fatto che l'Emittente, direttamente o per il tramite delle sue società collegate, opera come emittente, agente, manager o sottoscrittore di detti valori mobiliari o di altri strumenti, i suoi interessi in tali prodotti possono risultare in conflitto con quelli degli Obbligazionisti. L'Emittente o le sue società collegate possono anche agire da sottoscrittori in casi di future offerte di valori mobiliari nei quali siano comprese le Voci di Riferimento, oppure possono operare da consulenti finanziari di certe Società Sottostanti o Entità di Riferimento. Tali attività potrebbero far nascere taluni conflitti di interesse, influenzare i prezzi delle Voci di Riferimento e incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Potenziali conflitti di interesse tra i Collocatori e il Responsabile del Collocamento

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Biverbanca S.p.A. (i "Collocatori") e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (il "Responsabile del Collocamento") sono società appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena; il Responsabile del Collocamento e i Collocatori si trovano in una situazione di conflitto in quanto possono percepire dall'Emittente, rispettivamente, le Commissioni di Gestione e di Collocamento. Onde fugare dubbi, i Collocatori percepiranno dall'Emittente, tramite il Responsabile del Collocamento, le Commissioni di Collocamento in forma di percentuale da calcolare sul valore nominale delle Obbligazioni collocate. Si veda più avanti il paragrafo "Compensi e Commissioni"

Le Obbligazioni potrebbero essere negoziate nel Sistema di Internazionalizzazione Sistemica (SIS) denominato “De@1Done Trading” (“DDT”), gestito esclusivamente da Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Parte A

Termini e condizioni relativi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono caratterizzate dai seguenti termini e condizioni, che completano, modificano e/o emendano i termini e le condizioni (le Condizioni) descritte nel Prospetto di Base del 28 marzo 2008

Il Prospetto di Base si può consultare presso la sede legale dell'Emittente e la sede specificata di The Bank of New York, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL ed è altresì consultabile sul sito web del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, rispettivamente: www.mpscapitalservices.it, www.mps.it, e www.biverbanca.it (vedasi Parte B "Informazioni sull'Offerta").

Le Parti

L'Emittente:	Barclays Bank PLC
Il Garante:	N/A
Il Manager:	Barclays Bank PLC
L'Agente di Calcolo:	Barclays Bank PLC
L'Agente per l'Emissione e il Pagamento:	The Bank of New York

LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE E NON SARANNO REGistrate AI SENSI DELL'US SECURITIES ACT DEL 1933, E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "SECURITIES ACT") E COMPRENDONO OBBLIGAZIONI AL PORTATORE CHE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE DEGLI STATI UNITI. SALVO ALCUNE ECCEZIONI, LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE OFFERTE O VENDUTE NEGLI STATI UNITI OPPURE A, O PER CONTO DI, OVVERO A BENEFICIO DI US PERSONS (COME DEFINITE NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT (LA "REGULATION S")). I PRESENTI FINAL TERMS SONO STATI PREDISPOSTI DALL'EMITTENTE CON LO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A NON-US PERSONS AI SENSI DELLA REGULATION S E AI FINI DELL'EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SULLA BORSA RILEVANTE, DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO. PER LA DESCRIZIONE DI QUESTE E ULTERIORI RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRESENTI FINAL TERMS E DEL PROSPETTO DI BASE SI RINVIA ALLA SEZIONE "PURCHASE AND SALE" NEL PROSPETTO DI BASE.

Disposizioni relative alle Obbligazioni

1.	Nome delle Obbligazioni:	<i>Up to EUR52,000,000 Inflation linked Notes</i> (fino a EUR 52.000.000 di Obbligazioni legate all'indice di inflazione)
2.	Serie:	SN12264
3.	Valuta di Denominazione delle Obbligazioni:	Euro (EUR)
4.	Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni:	Fino a EUR 52.000.000

5.	Taglio o Tagli e Numero di Obbligazioni:	EUR 1.000 (fino a 52.000 Obbligazioni)
6.	Forma delle Obbligazioni:	Al Portatore
7.	Emissione di Obbligazioni in forma definitiva:	Obbligazione Globale Temporanea, scambiabile con una Obbligazione Globale Permanente. Sì, limitatamente alle circostanze previste nel Prospetto di Base
8.	Data di Emissione delle Obbligazioni:	27 giugno 2008
9.	Prezzo di Emissione delle Obbligazioni:	100,00% del valore nominale
10.	Borsa(e) Rilevante(i):	N/A
11.	Multipli interi di Obbligazioni necessari per effettuare il trasferimento:	N/A
12.	Tipo di Obbligazioni e Nota Informativa:	Obbligazione a Tasso di Interesse

Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare sull'Obbligazione

13.	Interesse da pagare sull'Obbligazione:	Sì
14.	Base di Interesse:	Tasso Fisso e Tasso Variabile
15.	Tasso o Tassi di Interesse - Fisso	In riferimento al primo Periodo di Interesse semestrale che inizia alla Data di Emissione, compresa, fino al 27 dicembre 2008 escluso, l'ammontare pagabile alla Data di Pagamento dell'Interesse sarà calcolato ad un tasso annuo pari a 4,00%
	- Variabile	In riferimento ad ogni Periodo di Interesse semestrale che decorre dal 27 dicembre 2008 compreso fino alla Data di Scadenza esclusa, l'ammontare pagabile alla j-esima Data di Pagamento degli Interessi per il periodo a Tasso Variabile sarà calcolato ad un tasso annuo determinato in base alla seguente formula

$$\text{Min} \left[\text{Euribor } 6m^j + 0.10\%; 140\% * \text{Max} \left(0\%; \frac{\text{Indice}_F^j}{\text{Indice}_I^j} - 1 \right) \right] p.a.$$

Dove:

EUR CPI oppure **l'Indice Sottostante** significa l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (escluso Tabacco) Serie non Rivista dell'Eurozona pubblicato mensilmente dallo Sponsor sulla Fonte dell'Indice,

Eurozona indica le regioni che includono gli stati membri dell'Unione europea che hanno adottato la moneta unica ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;

$Indice_j^j$ indica il valore ufficiale dell'EUR CPI pubblicato dallo Sponsor dell'Indice per il j-esimo Mese di Rilevazione iniziale, dettagliato nella seguente tabella;

$Indice_F^j$ indica il valore ufficiale dell'EUR CPI, pubblicato dallo Sponsor dell'Indice, per il j-esimo Mese di Rilevazione Finale, dettagliato nella seguente tabella;

$Euribor\ 6m^j$ indica il valore ufficiale (*Fixing*) del Tasso Euribor a 6 mesi osservato come pubblicato sulla pagina Reuters EURIBOR01, alla j-esima Data di Fixing all'ora ufficiale per il fixing [ore 11.00 di Francoforte]. Qualora in un Giorno Lavorativo l'EURIBOR 6m non fosse disponibile alla Pagina Reuters EURIBOR01 (ovvero su altra pagina o servizio equivalenti o sostitutivi), il tasso sarà calcolato come la media aritmetica delle quotazioni Mid-Market di tre primari istituti finanziari facenti parte del "Comitato delle Banche di Riferimento" che quotano il Tasso Euribor.

Fonte dell'Indice indica la pagina CPTFEMU<Index> di Boomberg o eventuale altra pagina o servizio che sostituisce CPTFEMU<Index> agli effetti di visualizzare di volta in volta l'EUR CPI;

Sponsor indica l'Eurostat (l'Ufficio Statistico della Commissione europea) o qualunque suo successore o successori.

Date di Valutazione sono quelle specificate nella seguente tabella:

j	Periodo Cedolare Iniziale	Periodo Cedolare Finale	Data di Fixing	Mese di Rilevazione Iniziale	Mese di Rilevazione Finale
1	27-Dic-08	27- Giu -09	31- Dic -08	Novembre 2007	Novembre 2008
2	27-Giu-09	27- Dic -09	30- Giu -09	Maggio 2008	Maggio 2009
3	27- Dic -09	27- Giu -10	31- Dic -09	Novembre 2008	Novembre 2009
4	27- Giu -10	27- Dic -10	30- Giu -10	Maggio 2009	Maggio 2010
5	27- Dic -10	27- Giu -11	31- Dic -10	Novembre 2009	Novembre 2010
6	27- Giu -11	27- Dic -11	30- Giu -11	Maggio 2010	Maggio 2011
7	27- Dic -11	27- Giu -12	30- Dic -11	Novembre 2010	Novembre 2011
8	27- Giu -12	27- Dic -12	29- Giu -12	Maggio 2011	Maggio 2012
9	27- Dic -12	27- Giu -13	31- Dic -12	Novembre 2011	Novembre 2012

Disposizioni in caso di Ritardo e Turbativa

Ritardo nella Pubblicazione

(a) Qualora un livello dell'EUR CPI relativo ad un mese che sia rilevante per il calcolo del Tasso di Interesse per un Periodo a Tasso Variabile (il **Livello Rilevante**) non sia stato pubblicato o annunciato entro il giorno che cade cinque Giorni Lavorativi precedenti la relativa Data di Pagamento dell'Interesse Specificato, l'Agente di Calcolo dovrà determinare il Livello dell'Indice Sostitutivo (al posto del Livello Rilevante) utilizzando la seguente metodologia:

(i) ove applicabile, l'Agente di Calcolo, al fine di determinare il Livello dell'Indice Sostitutivo nei riguardi della Data di Pagamento dell'Interesse Specificato, adotterà le stesse azioni adottate dall'agente di calcolo ai sensi dei termini e condizioni del Bond Correlato; oppure

(ii) qualora il comma (i) non permettesse di calcolare, per una qualsivoglia ragione, il Livello dell'Indice Sostitutivo nei riguardi della corrispondente Data di Pagamento dell'Interesse Specificato, l'Agente di Calcolo dovrà determinare il Livello dell'Indice Sostitutivo nel seguente modo:

$$\text{Livello dell'Indice Sostitutivo} = \text{Livello Base} \times (\text{Ultimo Livello} / \text{Livello di Riferimento})$$

Dove:

Livello Base indica il livello dell'EUR CPI (definitivo o provvisorio), pubblicato o annunciato dallo Sponsor per il mese che cade 12 mesi solari prima del mese in relazione al quale si deve determinare il Livello dell'Indice Sostitutivo;

Ultimo Livello indica il livello più recente dell'EUR CPI (definitivo o provvisorio), pubblicato o annunciato dallo Sponsor dell'EUR CPI prima del mese in relazione al quale si deve calcolare il Livello dell'Indice Sostitutivo;

Livello di Riferimento indica il livello dell'EUR CPI (definitivo o provvisorio) pubblicato o annunciato dallo Sponsor in relazione al mese che cade 12 mesi solari prima del mese cui si fa riferimento in "Ultimo Livello" qui sopra;

(b) Se il Livello Rilevante è pubblicato o annunciato in qualunque momento dopo il giorno che cade cinque Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento dell'Interesse Specificato, tale Livello Rilevante non sarà utilizzato nei calcoli. Il livello definitivo per il mese in questione sarà il Livello dell'Indice Sostitutivo determinato ai sensi del presente paragrafo.

Cessazione della Pubblicazione

Fermo restando quanto disposto al paragrafo seguente intitolato “*Rebasing dell’Indice*”, se il livello dell’EUR CPI non è stato pubblicato o annunciato per due mesi consecutivi oppure se lo Sponsor annuncia che non continuerà più a pubblicare o ad annunciare l’EUR CPI, l’Agente di Calcolo dovrà designare un Indice Sostitutivo (in sostituzione di qualsiasi indice precedentemente in vigore) attenendosi alla seguente procedura:

(a) Se in qualsiasi momento un indice sostitutivo è stato designato dall’agente di calcolo in conformità ai termini e condizioni del Bond Correlato, detto indice sostitutivo sarà designato “Indice Sostitutivo” agli effetti di tutte le successive date di pagamento relative alle Obbligazioni, nonostante che qualsiasi altro Indice Sostitutivo sia stato precedentemente designato in base agli altri commi del presente paragrafo; oppure

(b) qualora un Indice Sostitutivo non sia stato designato ai sensi della precedente lettera (a) e uno sponsor abbia dato un avviso o un annuncio in cui si informa che l’indice sarà sostituito dall’indice sostitutivo specificato dallo Sponsor, e se l’Agente di Calcolo stabilisce che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell’indice precedentemente in vigore, detto indice sostitutivo sarà l’EUR CPI agli effetti delle Obbligazioni a decorrere dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore; oppure

(c) se l'Indice Sostitutivo non è stato designato dall'Agente di Calcolo in base alle precedenti lettere (a) o (b), l'Agente di Calcolo richiederà a cinque operatori indipendenti di stabilire quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'EUR CPI. Se saranno pervenute da quattro a cinque risposte e se, tra queste, tre o più operatori indipendenti di primo piano indicano lo stesso indice, tale indice sarà considerato l'“Indice Sostitutivo”. Se saranno pervenute tre risposte e due o più operatori indipendenti di primo piano indicano lo stesso indice, tale indice sarà considerato l'“Indice Sostitutivo”. Se saranno pervenute meno di tre risposte, l'Agente di Calcolo si regolerà in base alla seguente lettera (d); oppure

(d) qualora non sia stato indicato alcun Indice Sostitutivo in base alle precedenti lettere (a), (b) o (c) entro il terzo Giorno Lavorativo che precede la relativa Data di Pagamento dell'Interesse Specificato oppure entro la data che cade cinque Giorni Lavorativi dopo la Data finale di Pagamento dell'Interesse Specificato, l'Agente di Calcolo stabilirà un indice alternativo idoneo, e tale indice sarà considerato l'“Indice Sostitutivo”.

Rebasing dell'Indice

Se l'Agente di Calcolo determina in qualsiasi momento che per l'EUR CPI è stata o sarà fissata una nuova base annuale, l'Indice con tale nuova base (**l'Indice *Rebased***) sarà utilizzato per determinare il livello dell'EUR CPI a decorrere dalla data del *rebasings*; fermo restando che l'Agente di Calcolo effettuerà gli stessi adeguamenti – eventualmente apportati dall'agente di calcolo secondo i termini e le condizioni del Bond Correlato - ai livelli dell'Indice *Rebased* in modo che i livelli di quest'ultimo riflettano lo stesso tasso di inflazione dell'EUR CPI prima che il *rebasings* avvenisse. Qualora non esistesse il Bond Correlato, l'Agente di Calcolo apporterà le rettifiche ai livelli storici dell'Indice *Rebased* in modo che i livelli di quest'ultimo, precedenti alla data del *rebasings*, riflettano lo stesso tasso di inflazione che l'EUR CPI aveva prima che avvenisse il *rebasings*. Qualunque operazione di *rebasings* non inciderà sui pagamenti già fatti per le Obbligazioni.

Modifica Importante prima della Data di Pagamento

Se prima del, o nel giorno posto a cinque Giorni Lavorativi che precedono la Data di Pagamento dell'Interesse Specificato, lo Sponsor annuncia che procederà ad effettuare una modifica importante all'EUR CPI, l'Agente di Calcolo dovrà effettuare rettifiche all'EUR CPI compatibili con quelle fatte al Bond Correlato oppure, qualora non esista il Bond Correlato, effettuare soltanto le rettifiche necessarie a fare sì che l'Indice modificato continui come l'EUR CPI.

Errore Evidente nella Pubblicazione

Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione l'Agente di Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha corretto il livello dell'EUR CPI al fine di rimediare ad un errore rilevante nella sua pubblicazione originale, l'Agente di Calcolo comunicherà alle parti (i) la correzione e (ii) l'importo da pagare in conseguenza di tale correzione.

Bond Correlato

Il Bond Correlato sarà il Fallback Bond

Fallback Bond

Il Fallback Bond sarà una obbligazione prescelta dall'Agente di Calcolo ed emessa dal governo di un paese cui fa riferimento il livello di inflazione dell'Indice e che paga una cedola o un ammontare di rimborso calcolato in riferimento all'EUR CPI, e la cui data di scadenza coincide con (a) lo stesso giorno della Data di Scadenza, (b) la scadenza successiva più lontana dopo la Data di Scadenza qualora non esista tale obbligazione in scadenza alla Data di Scadenza, oppure (c) la scadenza successiva più vicina che precede la Data di Scadenza laddove nessuna obbligazione definita in (a) o (b) venga prescelta dall'Agente di Calcolo. Se l'Indice fa riferimento al livello di inflazione dell'Unione Monetaria Europea, l'Agente di Calcolo selezionerà una obbligazione legata all'inflazione che sia un titolo di debito di uno dei governi (ma non di un ente di governo) di Francia, Italia, Germania o Spagna che paghi una cedola o un ammontare di rimborso calcolato con riferimento al livello dell'inflazione nell'Unione Monetaria Europea. In ciascun caso, l'Agente di Calcolo sceglierà il Fallback Bond dalle obbligazioni legate all'inflazione emesse prima o alla Data di Emissione delle Obbligazioni. Se esistono più obbligazioni in scadenza alla stessa data, il Fallback Bond sarà selezionato dall'Agente di Calcolo tra queste. Se il Fallback Bond viene rimborsato, l'Agente di Calcolo sceglierà un nuovo Fallback Bond utilizzando la stessa base, e la scelta avverrà tra tutte le Obbligazioni idonee emesse nel momento in cui viene rimborsato il Fallback Bond originale (compresa qualsiasi obbligazione con cui l'obbligazione rimborsata è scambiata).

- | | | |
|-----|---|-----|
| 16. | Determinazione dello <i>Screen Rate</i> : | N/A |
| 17. | Determinazione ISDA: | N/A |

18.	Rendimento Ammortamento:	N/A
19.	Importo della Cedola Fissa:	N/A
20.	Importo della Cedola da Spezzatura:	N/A
21.	Tasso di Interesse Minimo/Massimo:	N/A
22.	Date di Pagamento dell'Interesse:	(a) Per il periodo a Tasso Fisso, la Data di Pagamento dell'Interesse sarà il 27 dicembre 2008; (b) Per il periodo a Tasso Variabile, le Date di Pagamento dell'Interesse saranno il 27 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, ad iniziare dal 27 giugno 2009 compreso fino al 27 giugno 2013 compreso.
23.	Data di Godimento:	La Data di Emissione
24.	Periodo(i) di Interesse:	Come riportato nella Condizione 25
25.	Frazione conteggio giorni:	Actual/Actual (ICMA), unadjusted

Disposizioni relative al rimborso

26.	Ora del Tasso di Cambio:	N/A
27.	Data di Scadenza:	27 giugno 2013
28.	Rimborso Anticipato conseguente a:	
	(i) Turbativa della Copertura in Asia:	N/A
	(ii) Incremento del Costo della Copertura in Asia:	N/A
29.	Rimborso Anticipato conseguente ad un Evento Fiscale del Garante:	N/A
30.	Opzione Call:	N/A
31.	Opzione Put:	N/A

32.	Data di Valutazione:	Ciascuna Data di Fixing e/o Mese di Rilevazione dell' <i>Euribor6m^j</i> e dell' <i>Indice_I^j</i> e dell' <i>Indice_F^j</i> come definite nella precedente tabella
33.	Ora di Valutazione:	Come riportato nella Condizione 25
34.	Evento di Turbativa del Mercato:	Applicabile.
	(i) Turbativa della negoziazione:	Applicabile.
	(ii) Turbativa di borsa:	Applicabile.
	(iii) Chiusura anticipata:	Applicabile.
35.	(i) Date di <i>Averaging</i> :	N/A
	(ii) Conseguenze della coincidenza della Data di <i>Averaging</i> con un Giorno di Turbativa:	N/A
36.	Ammontare del Rimborso e valuta in cui sarà pagato:	Alla Data di Scadenza, l'Emittente rimborserà le Obbligazioni sulla base di un importo in EUR corrispondente al 100% di ogni Taglio
37.	Ammontare del Rimborso Anticipato e valuta di pagamento:	Per quanto riguarda un importo nominale di Obbligazioni pari a 1000 EUR, un importo in EUR determinato dall'Agente di Calcolo a sua esclusiva discrezione in base al suo ragionevole giudizio
38.	Numero massimo e numero minimo di Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Rimborso Anticipato in cui l'Emittente deve fornire gli Avvisi di Rimborso e gli Avvisi Speciali di Rimborso:	Come indicato nelle Condizioni
39.	Ora del ricevimento dell'Avviso di Rimborso Anticipato e/o dell'Avviso dell'Obbligazionista:	10:00 ora di Londra, come indicato nel Prospetto di Base
40.	Ora dell'Avviso di Rimborso:	10:00 ora di Londra, come indicato nel Prospetto di Base 10:00 ora di Bruxelles (<i>per quanto riguarda Euroclear Bank</i>) 11:00 ora di Bruxelles (<i>se consegnato da EUCLID</i>) 10:00 ora di Lussemburgo (<i>per quanto riguarda Clearstream, Lussemburgo</i>)
41.	Procedure di notifica dell'Avviso di Rimborso dell'Emittente se diverse da quelle specificate nella Condizione 6.3:	N/A

42.	Procedura di notifica dell'Avviso Speciale di Rimborso se diversa da quella specificata nella Condizione 6.3:	N/A
43.	Base di selezione delle Obbligazioni quando si supera l'Ammontare Massimo Giornaliero, se diversa dalla base proporzionale:	N/A
44.	Disposizioni aggiuntive per il rimborso delle Obbligazioni:	N/A
45.	<i>Equity Linked Notes, Equity Basket Notes</i> :	N/A
46.	<i>Single Index Notes, Basket of Indices Notes</i> :	N/A
47.	<i>Currency Linked Notes</i> :	N/A
48.	<i>Credit Linked Notes</i> :	N/A
49.	<i>Commodity Linked Notes</i> :	N/A

Disposizioni per il regolamento

50.	Modalità di regolamento:	Regolamento per Cassa
51.	Lotto Minimo:	N/A
52.	Valuta del Regolamento per Cassa	EUR
53.	Data di Pagamento del Rimborso Anticipato:	Secondo quanto indicato nella Condizione 25
54.	Sistema di Compensazione:	N/A
55.	Data della Consegna Fisica:	Secondo quanto indicato nella Condizione 25

Definizioni

56.	Definizione di Giorno Lavorativo:	Secondo quanto indicato nella Condizione 25
57.	Definizione di Giorno Lavorativo di Borsa:	Secondo quanto indicato nella Condizione 25
58.	Definizione di Ora dell'Avviso di Scadenza:	Secondo quanto indicato nella Condizione 25
59.	Definizione di Evento Fiscale dell'Emittente:	Come definito nella Condizione 12
60.	Definizione di Evento Fiscale del Garante:	N/A

Restrizioni alla vendita e disposizioni in materia di certificazione

61.	Restrizioni Applicabili alle <i>Commodities</i> negli Stati Uniti:	Tipo 2
-----	--	--------

62. Restrizioni che riguardano la vendita al di fuori degli Stati Uniti:

Come illustrato nel Prospetto di Base

Repubblica Italiana

Fino a quando le Obbligazioni non saranno registrate, e finché il loro collocamento non sarà registrato (si veda il paragrafo 5 della Parte B) ai sensi della legislazione italiana sui titoli non potrà essere offerta, venduta o consegnata nella Repubblica Italiana alcuna Obbligazione, né potranno essere distribuite copie del Prospetto di Base (compresi i presenti *Final Terms*) o di qualsivoglia supplemento al Prospetto di Base o di qualunque altro documento connesso alle Obbligazioni, tranne che:

(i) ad investitori qualificati, secondo la definizione dell'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "**Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria**") e le disposizioni attuative della CONSOB e successive modifiche, e dell'articolo 2 della Direttiva n. 2003/71/CE del 4 novembre 2003;

(ii) in altre circostanze esenti dalle norme sulla sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria e dell'articolo 33, paragrafo primo, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il **Regolamento n. 11971**).

Qualsiasi offerta, vendita o consegna delle Obbligazioni o distribuzione di copie del Prospetto di Base, dei supplementi al Prospetto di Base o di un altro documento correlato alle Obbligazioni nella Repubblica Italiana ai sensi dei precedenti commi (i) e (ii) deve:

(a) essere realizzata da una società d'investimento, un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzati a svolgere le suddette attività nella Repubblica Italiana in conformità con il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, con il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modifiche) e con il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche (il "**Testo Unico Bancario**"); e

(b) ottemperare all'articolo 129 del Testo Unico Bancario, e successive modifiche, e alle norme attuative della Banca d'Italia, di volta in volta modificate, in virtù delle quali la Banca d'Italia può richiedere informazioni sull'emissione o sull'offerta di titoli nella Repubblica Italiana; e

(c) ottemperare ad ogni altra legge e normativa applicabile o requisito imposto dalla CONSOB o da altra autorità italiana.

63. Certificazione dello status non-US:

TEFRA D

Disposizioni Generali

64. Convenzione applicabile relativa ai Giorni Lavorativi:

Following Business Day Convention
(Convenzione del Giorno Lavorativo Seguente)

65. Sistema(i) di Compensazione, Regolamenti e codici appropriati rilevanti:

Euroclear
Clearstream, Lussemburgo
ISIN: XS0355695619
Codice Comune: 035569561

66. (i) Pagina o pagine Reuters (o altra fonte di riferimento) da cui sarà ricavato il tasso di cambio per la conversione delle valute al momento del calcolo dell'Ammontare del Rimborso e/o dell'Ammontare del Rimborso Anticipato, oppure

N/A

N/A

(ii) Banca di Riferimento o Banca Centrale che quotano il tasso di cambio ai fini della conversione in base alla Condizione 6.9(a)

67. Eventuali modifiche al *Master Subscription Agreement* e/o al *Master Agency Agreement*:

N/A

68. Eventuali sedi aggiuntive alla sede principale dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento presso cui (i) i più recenti rendiconti e bilanci annuali dell'Emittente, del Garante e le relazioni semestrali del Garante e (ii) le copie del *Master Agency Agreement*, del Prospetto di Base e dei presenti *Final Terms* saranno disponibili, in lingua inglese, per i detentori delle Obbligazioni per tutta la durata delle stesse: N/A
69. Eventuali condizioni supplementari o modificate rispetto a quelle riportate nel Prospetto di Base: Offerta non esente:
- L'offerta delle Obbligazioni può avvenire attraverso il Consorzio di Collocamento, rispetto al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agirà come Responsabile del Collocamento, (il "**Consorzio di Collocamento**" e ogni banca coinvolta un "**Collocatore**") e la sua rete, con modalità diverse da quelle di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**), nel corso del periodo che va dal 17 aprile 2008 compreso fino al 24 giugno 2008 compreso, durante le ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico per operazioni a Milano, Italia (il **Periodo di Offerta**). Le Obbligazioni saranno collocate nella Repubblica Italiana senza alcun impegno in relazione alle sottoscrizioni in capo al Collocatore e non sono presenti terzi che si sono impegnati a garantire la sottoscrizione delle stesse. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al paragrafo "Informazioni sull'Offerta" della Parte B qui di seguito riportata.
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. è il Responsabile del Collocamento per quanto riguarda l'offerta in Italia (il **Responsabile del Collocamento**). In qualità di Responsabile del Collocamento, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ha organizzato il consorzio di collocamento nominando i Collocatori.

L'Emittente accetta la responsabilità delle informazioni contenute nei presenti Final Terms. Per quanto è a sua conoscenza (avendo adottato la massima cura a tale scopo), le informazioni contenute in questi Final Terms sono rispondenti ai fatti e non omettono nulla che ne possa alterare il significato.

Firmato in nome e per conto dell'Emittente:

da:
Legale Rappresentante

Le Obbligazioni non acquisteranno validità od obbligo, ad alcun titolo, fino a quando i Final Terms non saranno allegati all'Obbligazione Globale e l'attestato che autentica l'Obbligazione Globale sarà firmato in nome o per conto dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento.

Parte B

Altre Informazioni

QUOTAZIONE

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | Quotazione | Londra |
| (ii) | Ammissione alla negoziazione: | È stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul listino ufficiale della UK Listing Authority, nonché all'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato del London Stock Exchange a decorrere dal 27 giugno 2008. |
| (iii) | Stima delle spese totali correlate all'ammissione alla negoziazione | N/A |

RATING

Alle obbligazioni a breve termine non garantite della Banca è stato assegnato il rating A-1+ da Standard & Poor's, P-1 da Moody's e F1+ da Fitch Ratings Limited, e alle obbligazioni a lungo termine della Banca è stato assegnato il rating AA da Standard & Poor's, Aa1 da Moody's e AA+ da Fitch Ratings Limited.

Onde evitare dubbi, le Obbligazioni non hanno ricevuto singolarmente un rating.

NOTIFICA

La Financial Services Authority ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "CONSOB") un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetti.

INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE/OFFERTA

Ad eccezione di quanto esposto nel Piano di Distribuzione, per quanto risulta all'Emittente nessun soggetto coinvolto nell'offerta delle Obbligazioni ha interessi nell'offerta medesima.

MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, STIMA DEI PROVENTI NETTI E SPESE TOTALI

- (i) Motivazioni dell'offerta Finanziamento generale
- (ii) Stima dei proventi netti: fino a EUR 52.000.000
- Per fugare ogni dubbio, la stima dei proventi netti si riferisce ai proventi ottenuti dall'Emittente alla Data di Emissione. Tali proventi non riflettono le commissioni esigibili dal/a favore del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.
- (iii) Stima delle spese complessive: N/A

SOLO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO – RENDIMENTO

Indicazione del rendimento	N/A
	Il rendimento è calcolato alla Data di Emissione in base al Prezzo di Emissione, ma non costituisce indicazione di rendimenti futuri.

SOLO PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE - TASSI D'INTERESSE SU BASE STORICA

N/A

SOLO PER LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE O ASSOCIATE AD ALTRE VARIABILI - PERFORMANCE DELL'INDICE/DELLA FORMULA/DELL'ALTRA VARIABILE, [SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI] E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE

La performance storica e futura e la volatilità di ogni componente del tasso di interesse variabile si possono consultare su Bloomberg o Reuters utilizzando il codice riportato accanto al suo nome al paragrafo 15.

Le tabelle che seguono esemplificano l'Ammontare dell'Interesse in base a vari scenari.

Scenario Negativo

Rendimento Lordo Annuale pari a 0,404% (equivalente a 0,353% netto)

Semestre	Fixing 6m Euribor	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Finale	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Iniziale	Tasso annuo delle cedole semestrali
1				4.000%
2	4.70%	106.12	106.12	0.000%
3	4.42%	106.99	107.10	0.000%
4	4.07%	106.12	106.12	0.000%
5	3.80%	106.78	106.99	0.000%
6	3.91%	106.12	106.12	0.000%
7	4.23%	106.46	106.78	0.000%
8	4.35%	106.12	106.12	0.000%
9	4.52%	106.03	106.46	0.000%
10	4.45%	106.12	106.12	0.000%

Scenario Intermedio

Rendimento Lordo Annuale pari a 4,157% (equivalente a 3,632% netto)

Semestre	Fixing 6m Euribor	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Finale	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Iniziale	Tasso annuo delle cedole semestrali
1				4.00%
2	4.70%	109.30	106.12	4.20%
3	4.42%	111.16	107.71	4.48%
4	4.07%	112.69	109.30	4.17%
5	3.80%	114.49	111.16	3.90%
6	3.91%	115.96	112.69	4.01%
7	4.23%	117.93	114.49	4.20%
8	4.35%	119.32	115.96	4.06%
9	4.52%	121.47	117.93	4.20%
10	4.45%	122.66	119.32	3.92%

Scenario Positivo

Rendimento Lordo Annuale pari a 4,742% (equivalente al 4,144% netto)

Semestre	Fixing 6m Euribor	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Finale	Indice Sottostante Mese di Rilevazione Iniziale	Tasso annuo delle cedole semestrali
1				4.00%
2	4.80%	109.83	106.12	4.90%
3	4.70%	111.81	108.03	4.80%
4	4.60%	113.57	109.83	4.70%
5	4.50%	115.50	111.81	4.60%
6	4.50%	117.32	113.57	4.60%
7	4.60%	119.43	115.50	4.70%
8	4.70%	121.36	117.32	4.80%
9	4.80%	123.61	119.43	4.90%
10	4.90%	125.73	121.36	5.00%

SOLO PER LE DUAL CURRENCY NOTES - PERFORMANCE DEL TASSO O TASSI DI CAMBIO [E SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO]

N/A

INFORMAZIONI OPERATIVE

Eventuale sistema o sistemi di compensazione diversi da Euroclear Bank S.A./N.V. e da Clearstream Banking Société Anonyme e relativo numero o numeri di identificazione: N/A

Consegna: La consegna non prevede alcun pagamento

Nuova Obbligazione Globale Si

Nomi e indirizzi dell'Agente o Agenti per il Pagamento addizionali (se del caso) [e dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento APK / dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento VPC / dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento delle Obbligazioni in Spagna]: N/A

Previsto per essere mantenuto in modo da permettere l'idoneità all'Eurosistema: Si

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA

Prezzo di Offerta: EUR 1.000 per Obbligazione.

A. Valore della componente derivativa:

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata dalla vendita, da parte del portatore, di una serie di "caplets" sul tasso Euribor a 6m aumentato di 0.10% i cui singoli Strike sono determinati dall'andamento dell'Indice Sottostante ed il suo valore, alla data del 8 aprile 2008, calcolato utilizzando il modello di Black, è uguale a 2,20%.

B. Valore della componente obbligazionaria:

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che alla scadenza rimborsa il 100% e paga una cedola fissa semestrale lorda calcolata ad un tasso pari al 4,00% nominale annuo alla data di pagamento della cedola fissa ed un tasso annuo pari al fixing dell'Euribor a 6 mesi aumentato di uno spread di 0.10%. Il suo valore alla data del 8 Aprile 2008, è pari al 98,50%.

In base alle Commissioni di Gestione e alle

Commissioni di Collocamento dell'emissione che saranno versate dall'Emittente, rispettivamente, al Responsabile del Collocamento e, tramite quest'ultimo, ai Collocatori, alla componente derivativa implicita e alla componente obbligazionaria, il Prezzo di Emissione può essere scomposto come segue:

Valore della componente obbligazionaria:	98,50%
Valore della componente derivativa implicita:	2,20%
Commissioni di Collocamento:	2,96%
Commissioni di Gestione:	0,74%
Prezzo di Emissione:	100,00%

LE OBBLIGAZIONI HANNO UN RENDIMENTO MINIMO LORDO ANNUO DI 0,404% E UN RENDIMENTO MINIMO NETTO ANNUO DI 0,353% (applicando l'aliquota fiscale del 12,50%).

Periodo di Offerta e Collocatori:

Il Periodo di Offerta ha inizio il 17 aprile 2008 compreso e termina il 24 giugno 2008 compreso, durante le ore in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico per operazioni a Milano, Italia. Le Obbligazioni collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, saranno offerte dal 17 aprile 2008 compreso al 17 giugno 2008 compreso.

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico nella Repubblica Italiana attraverso le seguenti istituzioni (collettivamente il “**Consorzio di Collocamento**” oppure i “**Collocatori**”, e ognuno un “**Collocatore**”):

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
(Italia)

Biverbanca S.p.A.
Viale Carso, 15
13900 Biella
(Italia)

Copia della documentazione di offerta sarà disponibile presso le sedi, filiali e dipendenze dei Collocatori. I potenziali investitori possono reperire i suddetti documenti anche sul sito web del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e dei Collocatori (www.mps.it e www.biverbanca.it)

Passaporto:

La Financial Services Authority ha rilasciato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “**CONSOB**”) un attestato di approvazione secondo il quale il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla Direttiva Prospetti.

	<p>Le Obbligazioni saranno collocate nella Repubblica italiana senza impegno di sottoscrizione da parte dei Collocatori. Nessun impegno è stato assunto da terzi a garanzia della sottoscrizione delle Obbligazioni.</p> <p>Il potenziale Obbligazionista dovrebbe prendere contatto con il Collocatore prima che termini il Periodo di Offerta. Il potenziale Obbligazionista sottoscriverà le Obbligazioni in base agli accordi in essere tra il relativo Collocatore e i suoi clienti che riguardano la sottoscrizione di valori mobiliari in generale. Agli Obbligazionisti non sarà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con l'Offerente in relazione alla sottoscrizione di Obbligazioni.</p>
Condizioni alle quali è subordinata l'Offerta:	Le offerte di Obbligazioni presentate prima della Data di Emissione sono subordinate alla rispettiva emissione. Le Obbligazioni saranno assegnate in base alla disponibilità facendo riferimento all'ordine di ricezione delle richieste degli investitori
Descrizione della procedura di richiesta:	Le richieste relative alle Obbligazioni in Italia possono essere presentate tramite la Consorzio di Collocamento rispetto al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agirà da Responsabile del Collocamento. La distribuzione avverrà in base alle consuete procedure del Collocatore, che procederà a metterle a conoscenza degli investitori.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione delle somme in eccesso pagate dai richiedenti:	Non applicabile
Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:	Non applicabile
Modo e data in cui saranno resi pubblici i risultati dell'Offerta:	Non applicabile
Informazioni sul metodo e limiti di tempo per il pagamento a saldo e la consegna delle Obbligazioni:	Le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del pagamento del capitale netto relativo alla sottoscrizione a favore dell'Emittente. Il Collocatore comunicherà a ogni investitore le modalità di liquidazione relativamente a tali Obbligazioni nel momento in cui tale investitore presenta la propria domanda.
Categorie di potenziali investitori a cui vengono offerte le Obbligazioni ed eventuali tranche destinate a determinati paesi:	Il Collocatore può presentare le offerte in Italia a qualsiasi persona. Eventuali offerte in altri paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo saranno effettuate dal Collocatore esclusivamente in virtù di una deroga dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, quale attuata in tali altri paesi.
Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima	Gli investitori saranno informati dal Collocatore relativamente all'allocazione delle Obbligazioni nel momento in cui presentano la rispettiva richiesta.

dell'effettuazione della notifica:	Non potranno essere eseguite contrattazioni relative alle Obbligazioni prima della Data di Emissione.
Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente:	Non applicabile
Nome(i) e indirizzo(i), per quanto risulta all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta.	Non applicabile

Compensi e commissioni

Al termine del Periodo di Offerta, l'Emittente pagherà al Responsabile del Collocamento una Commissione di Gestione (0,74% dell'Importo Complessivo in Conto Capitale delle Obbligazioni collocate presso gli Obbligazionisti).

Contestualmente, l'Emittente pagherà, per il tramite del Responsabile del Collocamento, la Commissione di Collocamento a ciascun Collocatore. Detta Commissione di Collocamento sarà uguale a 2,96% dell'Importo Complessivo in Conto Capitale delle Obbligazioni collocate dal Collocatore in questione.

Allegato

REGIME FISCALE

Le seguenti affermazioni relative alla tassazione si basano sulla normativa vigente in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ai cambiamenti di legge che intervengono dopo tale data, e tali cambiamenti possono avere anche valore retroattivo. La seguente nota sintetica non pretende di essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di tenore fiscale, che possono essere pertinenti nell'adottare una decisione di sottoscrivere, acquistare, essere proprietari o alienare le obbligazioni, né pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali (come gli intermediari di valori mobiliari o commodities) possono essere soggetti a norme speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente tutte le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla sottoscrizione, dal possesso delle Obbligazioni.

Regime fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato (il **Decreto n. 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni emessi inter alia da emittenti non residenti in Italia.

Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate (salvo che abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, interessi, premi o altri redditi correlati alle Obbligazioni, maturati durante il periodo di possesso sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12.50%. Qualora gli Obbligazionisti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se l'Obbligazionista è residente in Italia, ed è una società o un ente commerciale o una stabile organizzazione italiana di soggetti non residenti che detiene le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi da Obbligazioni non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi dell'Obbligazionista e pertanto sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i pagamenti degli interessi sulle Obbligazioni corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato o integrato, e ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi di tali fondi immobiliari.

Se l'Obbligazionista è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%.

Se l'Obbligazionista è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato della gestione di portafoglio, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva ad hoc, pari all'11%.

Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (ognuno **l'Intermediario Autorizzato**).

Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire nella riscossione degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la

cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un trasferimento delle stesse dall'Intermediario Autorizzato presso cui le Obbligazioni sono depositate.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall'entità che paga gli Interessi all'Obbligazionista.

Rimborso anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato, e tale imposta sarà prelevata come ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi o premi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione, qualora le Obbligazioni siano detenute in Italia, essi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgono un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni sono correlate.

Se l'Obbligazionista residente in Italia è una persona fisica che detiene le Obbligazioni non connesse all'esercizio di un'attività d'impresa e a taluni altri soggetti, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Gli Obbligazionisti possono compensare le perdite con i guadagni.

In relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contribuenti possono scegliere uno tra i regimi descritti di seguito.

Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate da Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Le persone fisiche residenti in Italia, non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, sono tenute ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente al saldo delle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate in qualunque dei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, gli Obbligazionisti che sono persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le obbligazioni siano correlate possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime di tassazione separata delle plusvalenze è applicabile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia espressamente e tempestivamente esercitata dall'Obbligazionista, per mezzo di una comunicazione scritta. Il depositario è responsabile dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni (nonché in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze. Inoltre, il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai proventi da accreditare all'Obbligazionista, oppure utilizzando fondi appositamente

messi a disposizione dall'Obbligazionista stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse, anche se non ancora realizzate, nel calcolo della rivalutazione del patrimonio gestito maturata a fine anno, fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, che deve essere prelevata e versata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, alla condizione, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate su mercati regolamentati oppure (ii) se non negoziate su mercati regolamentati, non siano detenute in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, (il Decreto n. 262) convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, per atto tra vivi o causa di morte, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro valore mobiliare), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea diretta, il 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che eccede Euro 1.000.000;
- (ii) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado o gli affini fino al terzo grado, il 6%, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. La successione in favore di fratelli o sorelle è anch'essa soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni all'aliquota del 6% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 100.000;
- (iii) per tutti gli altri casi di successione o donazione si applicherà l'aliquota del 8% sul valore pieno della successione o della donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'articolo 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (**Decreto n. 48**) convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 ha abrogato la tassa sui contratti di borsa istituita con Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa con decorrenza 31 dicembre 2007, i contratti relativi al trasferimento di valori mobiliari sono soggetti all'imposta di registro nel seguente modo: (i) gli atti pubblici e gli atti autenticati sono soggetti all'imposta di registro fissa pari a EUR 168; (ii) le scritture private sono soggette all'imposta di registro soltanto in caso di uso o di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (**Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone

fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (**Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.